

# Anticorruzione, non è tutto oro quello che luccica

di **Andrea R. Castaldo**

**I**l percorso tribolato del disegno di legge di contrasto alla corruzione rischia di creare un prodotto ambiguo, che sconti sul terreno giuridico le diffidenze e i veti della classe politica. Proviamo allora a fare il punto della situazione sui reati-novità, che attirano giustamente l'attenzione generale, dimenticando letture strumentali e di corridoio.

Invocata come una conquista di legalità, da molti è stato accolto positivamente il complessivo innalzamento delle pene dei reati-simbolo nella lotta al malaffare (concussione e corruzione); ancora più stupefacente è tuttavia la motivazione a sostegno, cioè la possibilità sfinalmente di disporre intercettazioni o di applicare il carcere preventivo. Come se non bastasse, tutti o quasi hanno avvertito l'esigenza di sottolineare come ciò allontani il pericolo della prescrizione. Vale a dire, anziché curare il male (la lentezza dei processi e la cronica e patologica inefficienza della macchina giudiziaria), rassegnarsi a esso e anzi prolungarlo (chi frequenta le aule giudiziarie sa bene che la distanza remota dalla prescrizione produce un curioso effetto di rallentamento, proprio in considerazione del rischio valutato basso della morte del processo).

Sembra evidente come un tale metodo di legiferare sia scorretto: occorrerebbe invece aprire una riflessione seria sulle cornici edittali di pena e razionalizzare l'attuale confusione sanzionatoria, che insegue emergenze simboliche e mode del momento, interrogandosi invece sulla giusta misura di pena in funzione del bene tutelato e della gravità dell'offesa. E non sul mag-

giore potere da dare agli organi inquirenti. Ad esempio, pare francamente sproporzionato per eccesso il minimo di sei anni di reclusione della concussione per costrizione, di fronte a condotte di minaccia (nell'accezione lata fornita dalla giurisprudenza) funzionali a una modesta utilitas economica (pulizia una tantum della seconda casa).

Per restare in tema, lo spaccettamento della concussione prevede la forma tipica della costrizione da parte del solo pubblico ufficiale, con non punibilità della vittima e la figura autonoma, ancorché non nuova, essendo attualmente incorporata nel delitto di concussione vigente, dell'induzione indebita a dare o promettere utilità. In questo caso soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è vietata l'induzione e viene punito anche il concusso. Sarà tuttavia molto difficile la prova del reato, sia per la vischiosità e genericità della categoria dell'induzione (nella prassi sfociata nella non sempre limpida immagine della concussione ambientale), sia per la punizione congiunta della vittima, che ovviamente non agevolerà comportamenti virtuosi. A politiche di transparency sembra così ispirata in funzione correttiva la disposizione che tutela il whistleblower, garantendone l'anonimato.

Infine, sul nodo concussione non va dimenticato come una sua ipotetica eliminazione non determinerebbe l'impunità della relativa condotta di costrizione, rientrando la stessa nell'attuale delitto di estorsione. Quanto al traffico di influenze illecite, il reato, allo stato inesistente, consiste nello sfruttare relazioni con la Pa per ottenere dal privato indebitamente denaro o vantaggi patrimoniali come prezzo della

propria mediazione illecita.

Se la ratio è intuibile e si sostanzia nel prevenire forme di condizionamento sull'attività dei pubblici funzionari, la norma inquieta sotto diversi profili. Intanto, per l'eccessiva anticipazione della soglia di tutela, che prescinde dall'effettivo risultato lobbistico ed è legata alla mera mediazione. Ma soprattutto per l'indeterminatezza della condotta punita, basata su formule vaghe quanto ambigue - il carattere indebito della prestazione, l'illiceità della mediazione - consegnando alla magistratura la concretizzazione della fattispecie e abdicando così il legislatore al proprio ruolo. Una delega di cui onestamente non si avverte il bisogno.

*Ordinario di Diritto Penale  
 Università degli Studi di Salerno*

